



*Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella*

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE
RESPONSABILITA'**

Allegato alla Deliberazione n. 71 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2019

Costituisce Appendice al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art 2 - Applicabilità dell'art. 70 - quinquies, primo comma, del CCNL del 21/05/2018	3
Art. 3 - Applicabilità dell'art. 70-quinquies, secondo comma, del CCNL del 21/05/2018	3
Art. 4 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità	4
Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico	4
Art. 6 - Quantificazione del compenso per responsabilità indicate al primo comma dell'art. 70 -quinquies del CCNL	4
Art. 7 - Quantificazione dei compenso per responsabilità indicate al secondo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL	6
Art. 8 - Individuazione delle posizioni di responsabilità	6
Art. 9 - Criteri generali per la corresponsione delle indennità	7
Art. 10 - Dipendenti a tempo parziale	7
Art. 11 - Disposizioni finali	7

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del CCNL del comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018 (d'ora innanzi indicato semplicemente come "CCNL") disciplina l'attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità assegnate ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa, ovvero, in particolare:
 - 1) le indennità corrisposte per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale appartenente alle categorie B, C e D, ai sensi dell'art. 70-quinquies, primo comma, del CCNL.
 - 2) le indennità corrisposte per compensare, ai sensi dell' art. 70 - quinquies, secondo comma, del CCNL:
 - i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
2. Il presente regolamento non si applica per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione dell'attività lavorativa del dipendente e per le figure apicali dell'Ente, titolari di posizioni organizzative.

Art 2 - Applicabilità dell'art. 70 - quinquies, primo comma, del CCNL del 21/05/2018

1. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, può essere attribuito, con il provvedimento del Responsabile del Settore di appartenenza, il compenso per specifiche responsabilità al fine di remunerare incarichi che comportino il conferimento di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.
2. Le "specifiche responsabilità" non coincidono con la "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegato al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi. L'erogazione dell'indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità, anche non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'ambito di dette ulteriori responsabilità, viene effettuata una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le indennità di cui al presente articolo hanno cadenza annuale e decadono, salvo revoca anticipata, al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 - Applicabilità dell'art. 70-quinquies, secondo comma, del CCNL del 21/05/2018

1. Ai dipendenti titolari delle responsabilità che svolgano le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL può essere riconosciuta la relativa indennità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
2. Le indennità di cui al presente articolo sono direttamente connesse alle mansioni attribuite e si intendono prorogate di anno in anno, salvo mutamento delle funzioni e/o revoca.

Art. 4 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità previste negli articoli che precedono avviene in base ai limiti e ai criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra le Delegazioni trattanti e prelevate dalle disponibilità del Fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi del vigente CCNL.
3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui al primo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL non è cumulabile con quello eventualmente corrisposto ai sensi del secondo comma della medesima norma. Nel caso in cui ricorrano contestualmente i presupposti per l'erogazione di entrambe le indennità, al dipendente è corrisposta quella di valore economico più elevato.
2. In via eccezionale, i compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 70 - quinquies possono essere cumulati esclusivamente in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti, ovvero quando sia riscontrabile una diversità tra le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi. In quest'ultimo caso al dipendente non può comunque essere erogata un'indennità complessiva superiore al limite previsto dal primo comma dell'art. 70 - quinquies.

Art. 6 - Quantificazione del compenso per responsabilità indicate al primo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL

1. Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria B, C e D non titolare di posizione organizzativa e di relativi compensi annui, non superiori agli importi stabiliti dal primo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL, sono individuati secondo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Al fine di graduare le indennità collegate agli incarichi che comportano specifiche responsabilità, si terrà conto dei seguenti due criteri, per il punteggio massimo riportato a fianco degli stessi:
 - A) Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità fino a: 60 punti;
 - B) Livello di autonomia fino a: 40 punti.

Per ciascuno dei criteri sopracitati, i Responsabili di Servizio, seguendo la procedura prevista al successivo art. 10, attribuiranno un punteggio ai dipendenti inquadrati nelle categorie B, C e D per i compiti e/o incarichi previsti dal primo comma dell'art. 70 - quinquies secondo i criteri riportati nelle tabelle seguenti:

Complessità di incarichi in relazione al grado di responsabilità	PUNTI
Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi presuppongono anche relazioni e rapporti interorganici con enti, istituzioni, organi amministrativi e giurisdizionali.	Da 51 a 60

<p>La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell'ambito della disciplina di riferimento) rimessa in capo a chi assume l'incarico, distinguendosi in casi in cui la procedura e l'atto sono standardizzati fino a quelli in cui l'attività richiesta è particolarmente diversa e non definibile. Particolare rilievo è dato alle attività svolte nell'ambito di strutture organizzative (Settori) o Servizi diversi da quelli di appartenenza.</p>	
<p>Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi presuppongono anche relazioni e rapporti interorganici con enti, istituzioni, organi amministrativi e giurisdizionali. Particolare rilievo è dato alle attività svolte nell'ambito di strutture organizzative (Settori) o Servizi diversi da quelli di appartenenza.</p>	Da 41 a 50
<p>Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti non complessi, che possono tuttavia avere rilievo anche esterno all'ente o alla struttura di appartenenza, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Particolare rilievo è dato alle attività svolte nell'ambito di strutture organizzative (Settori) o Servizi diversi da quelli di appartenenza.</p>	Fino a 40

Livello di autonomia	PUNTI
<p>Il soggetto agisce con un elevato livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività di supporto tecnico alle decisioni che assume l'ente.</p>	Da 31 a 40
<p>Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate; in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata.</p>	Da 21 a 30
<p>Il soggetto svolge incarichi che comportano un modesto livello di autonomia operativa in quanto i procedimenti assegnati sono governati in misura prevalente dal Responsabile di struttura di appartenenza.</p>	Fino a 20

3. Il compenso lordo attribuibile, nei limiti delle risorse a disposizione, ai dipendenti titolari delle specifiche responsabilità come sopra individuate, una volta applicato il moltiplicatore di cui al comma 3, è graduato in base alla categoria contrattuale di appartenenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Categoria	Punteggio Specifiche Responsabilità	Compenso lordo annuo
B/C/D	Fino a 70 punti	Da € 100,00 a € 1.000,00
	Da 71 a 75 punti	Da € 1.001,00 a € 1.300,00
	Da 76 a 80 punti	Da € 1.301,00 a € 1.700,00
	Da 81 a 85 punti	Da € 1.701,00 a € 2.000,00
	Da 86 a 90 punti	Da € 2.001,00 a € 2.300,00
	Da 91 a 95 punti	Da € 2.301,00 a € 2.500,00
	Oltre 95 punti	Da € 2.501,00 a € 3.000,00

4. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili in corso di anno e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
5. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili l'individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni

Art. 7 - Quantificazione dei compenso per responsabilità indicate al secondo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL

1. Il compenso previsto per le responsabilità/funzioni elencate al secondo comma dell'art. 70 - quinquies del CCNL può essere definito nella misura massima di € 350,00 lordi annui.
2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata.
3. E' esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità. Si rinvia in proposito a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 - Individuazione delle posizioni di responsabilità

1. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Responsabile delle Risorse Umane (Direttore), sentiti i Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa, individua, per l'anno in corso, le posizioni con particolari responsabilità ai sensi dell'art. 70 - quinquies primo comma del CCNL, i destinatari dell'incarico e le relative indennità di cui all'art. 6, nell'ambito delle risorse assegnate dalla contrattazione decentrata integrativa, fatte salve le quote necessarie al finanziamento delle indennità indicate all'art. 7. Eventuali ipotesi di disaccordo tra i Responsabili sono risolte dal Responsabile delle Risorse Umane (Direttore).
2. Sulla base delle risultanze del confronto di cui al comma 1, il Responsabile delle Risorse Umane (Direttore) adotta entro tre giorni un provvedimento con il quale attribuisce al personale appartenente alle categorie B, C e D le posizioni con particolari responsabilità nell'ambito dei servizi assegnati alla propria unità organizzativa. Il provvedimento motivato dovrà indicare le specifiche mansioni che si ricollegano ai requisiti indicati all'art. 6 del presente regolamento che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e la relativa graduazione.
3. In analogia si procede per l'attribuzione del compenso dovuto a seguito del conferimento dell'incarico di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9 - Criteri generali per la corresponsione delle indennità

1. Le indennità di cui ai precedenti articoli sono commisurate al concreto esercizio delle mansioni di responsabilità, con esclusione dei periodi di congedo parentale e dei periodi di malattia con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
2. La liquidazione dell'indennità avviene annualmente unitamente alla liquidazione dei premi per la performance.
3. Le predette indennità sono rinnovabili ed aggiornabili in relazione alle variazioni contrattuali.

Art. 10 - Dipendenti a tempo parziale

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.